

Proposta di legge

Modifiche alla Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r.91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994)

SOMMARIO

- Art.1 - Modifiche all'articolo 15 della l.r.79/2012 della l.r. 79/2012.Funzioni dell'assemblea consortile
- Art.2 -Inserimento dell'articolo 38 sexies nella l.r.79/2012.Disposizioni transitorie per l'approvazione del bilancio di esercizio 2016.

Preambolo

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera l) dello Statuto della Regione Toscana;

Visto il regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico della legge 22 marzo 1900, n. 195 e della legge 7 luglio 1902, n. 333 sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi);

Visto il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie);

Visto il regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e in particolare la parte III;

Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n.79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r.91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994);

Considerato quanto segue:

1. Nelle more dell'individuazione delle società di revisione di cui all'articolo 20 della l.r.79/2012, visti i tempi indicati dalla legge stessa per l'approvazione da parte dell'assemblea consortile del bilancio di esercizio (30 aprile) la modifica della l.r.79/2012 con riferimento ai bilanci consuntivi 2015 consentirà alle assemblee dei consorzi di bonifica di procedere alla loro approvazione con la procedura vigente anteriormente alla modifica dell'articolo 20 della l.r.79/2012 effettuata ai sensi della l.r.16/2016.

La modifica legislativa è volta a prevedere che i bilanci di esercizio 2015 dei consorzi di bonifica siano approvati dall'assemblea consortile previo parere obbligatorio della Regione Toscana.

2. è necessario garantire l'entrata in vigore urgente della presente legge, in considerazione dei tempi per l'approvazione del bilancio di esercizio 2015.

Art.1

Modifiche all'articolo 15 della l.r.79/2012

1. All'articolo 15, comma 1 lettera d) le parole "all'adozione e" sono abrogate

Art.2

Disposizioni transitorie per l'approvazione del bilancio di esercizio 2015. Inserimento dell'articolo 38 sexies nella l.r. 79/2012

1. Dopo l'articolo 38 quinquies della l.r. 79/2012 è inserito il seguente:

"Art.38 sexies

Disposizioni transitorie per l'approvazione del bilancio di esercizio 2015

1. L'assemblea consortile adotta il bilancio di esercizio dell'anno 2015, nel rispetto delle direttive di cui all'articolo 22, comma 2, lettera m), e delle disposizioni della presente legge, e li trasmette entro quindici giorni dalla loro adozione, corredati del parere del revisore dei conti, alla Giunta regionale. La Giunta regionale si esprime con parere vincolante entro i successivi sessanta giorni. Decorso tale termine i pareri si intendono acquisiti.

2. Conformandosi alle eventuali osservazioni formulate dalla Giunta regionale nel parere di cui al comma 1, l'assemblea consortile approva il bilancio di esercizio dell'anno 2015 entro il 30 luglio 2016.

Art.3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT).